



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

Regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Amministrazione Comunale di Bagnacavallo

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.07.1997)

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – CONFIGURAZIONE DEL S.P.P
- ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL S.P.P.
- ART. 4 – COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL S.P.P
- ART. 5 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
- ART. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI
- ART. 7 – PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
- ART. 8 – CONTRATTI DI APPALTO E CONTRATTI D'OPERA
- ART. 9 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- ART. 10 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1- Il presente regolamento contiene le norme dirette a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) della salute e della sicurezza del personale che intrattiene con l'ente rapporti di lavoro, a tempo indeterminato, determinato, pieno o parziale, così come previsto dal D.Lgs. 19/09/1994 n.626, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19.3.1996 n.242.

ART. 2 – CONFIGURAZIONE DEL S.P.P

1- Il Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce uno strumento operativo per l'assolvimento degli obblighi relativi alla gestione della sicurezza dei lavoratori e dell'igiene del lavoro posti a carico della figura del "datore di lavoro", figura quest'ultima le cui attribuzioni, responsabilità, poteri vengono individuati e definiti dalle Leggi e dai Regolamenti.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL S.P.P.

1- Il Datore di Lavoro designa il responsabile del S.P.P. in possesso di attitudini e capacità adeguate, con compiti di gestione e coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2- E' istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione con sede presso il Municipio e composto da n. 7 dipendenti. Il Datore di Lavoro, su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione provvede alla nomina dei componenti del Servizio scegliendoli fra gli elementi con attitudini e capacità adeguate di cui uno con funzioni di segretario.

3- Il servizio può essere integrato, su motivata richiesta del responsabile del S.P.P., da tecnici esterni esperti e qualificati in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, previa consultazione

con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4- Il nominativo del soggetto designato quale responsabile del S.P.P. dovrà essere comunicato all'Ispezzione del lavoro ed all'Azienda U.S.L. territorialmente competenti.

ART. 4 – COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL S.P.P

1- Il S.P.P. si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per svolgere le funzioni di cui all'art.9 del D.Lgs. n.626/94, come modificato dal D.Lgs n.242/96, ed in particolare:

- procede alla individuazione dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché all'individuazione ed elaborazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare negli ambienti di lavoro;
- propone i programmi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- nell'ambito delle direttive impartite dal datore di lavoro, fornisce ai lavoratori tutte le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, relative alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate, nonché alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- indice e promuove riunioni e consultazioni in materia di sicurezza e tutela della salute;
- cura le relazioni con gli enti esterni preposti al controllo, con il medico competente e con le rappresentanze dei lavoratori;
- informa il datore di lavoro ogni qualvolta insorgano difficoltà circa gli adempimenti di legge.

2- Al S.P.P. possono essere delegati da parte del datore di lavoro altri compiti, ad esclusione di quelli che l'art.1, comma 4 ter, D.Lgs. n.696/94 prevede espressamente non delegabili.

3- Per l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento degli obblighi connessi, il Datore di Lavoro ed i responsabili dei Settori e dei Servizi devono fornire al S.P.P. tutte le informazioni relative alla natura dei rischi, all'organizzazione e programmazione del lavoro, all'attuazione delle misure di sicurezza, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati sugli infortuni e sulle malattie professionali ed alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

4- I Responsabili in occasione degli acquisti di beni e servizi devono inserire apposite clausole di "rispetto delle norme di sicurezza" consultando, quando lo ritengano necessario, il S.P.P. che collaborerà nella stesura dei capitolati e nella successiva istruzione del personale utilizzatore.

5- Il S.P.P. può effettuare verifiche tecnico – ispettive in tutti i luoghi di lavoro dell'ente e può richiedere a tutti gli uffici dell'ente ogni informazione utile e/o opportuna al fine di accertare la rispondenza degli edifici, ivi compresi quelli assegnati in uso o locati, degli impianti, delle attrezzature, delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa alle vigenti norme di sicurezza nonché al fine di garantire tempestivi interventi atti ad eliminare o comunque a ridurre ogni possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

6- Di tutta l'attività svolta, il S.P.P. deve redigere (annualmente) e trasmettere al datore di lavoro una relazione scritta, nella quale debbono essere indicate anche tutte le soluzioni operative che, ad avviso del Servizio, debbono essere adottate per eliminare ogni rischio per l'incolumità dei lavoratori.

ART. 5 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

1- Il datore di lavoro convoca, almeno una volta all'anno, una riunione cui partecipano il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ART. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

1- Il S.P.P. esercita funzioni consultive, propositive e di controllo nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

2- A tal fine il S.P.P. collabora con il medico competente sull'attività di informazione e formazione del personale, sulla predisposizione del servizio di pronto soccorso medico sulla necessità di sottoporre a visite periodiche i dipendenti esposti a rischi lavorativi accertati.

ART. 7 – PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO

- 1-** Il Datore di Lavoro, su proposta del responsabile del S.P.P., individua i lavoratori, dotati di adeguata capacità tecnica e formazione professionale specifica, incaricati di attuare le i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori e prevenzione incendi.
- 2-** Qualora in relazione alle necessità di settori specifici, l'Amministrazione dovesse individuare tali incaricati anche all'esterno del S.P.P., gli stessi dovranno operare in collaborazione e sotto il coordinamento del Servizio medesimo.
- 3-** Il S.P.P. provvede, in conformità alle direttive impartite dal Datore di Lavoro, ad informare periodicamente tutti i dipendenti dell'ente circa i pericoli gravi ed immediati cui possono essere esposti, le misure predisposte per la salvaguardia ed i comportamenti da adottare.

ART. 8 – CONTRATTI DI APPALTO E CONTRATTI D'OPERA

- 1-** In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, su espressa delega scritta del datore di lavoro, il S.P.P. è tenuto a:
 - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Ente;
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ad eccezione dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione.

ART. 9 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- 1-** Nell'ambito della R.S.U. viene designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 18 e segg. D. Lgs. n.626/94.
- 2-** In assenza di designazione da parte delle R.S.U. il rappresentante viene eletto da tutti i dipendenti nell'ambito di una lista di candidati indicata dal datore di lavoro e sentite le R.S.U.
- 3-** Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle indicate nell'art.19 D.Lgs. citato.
- 4-** Il rappresentante ha diritto di accesso al documento dei rischi ed al registro degli infortuni sul lavoro.

ART. 10 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

- 1-** Su delega del datore di lavoro, il S.P.P. provvede affinché ciascun lavoratore riceva le informazioni generali di cui all'art.21 del D.Lgs. n.626/94 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.242/96.
- 2-** A tale fine, il S.P.P. dovrà predisporre un documento da consegnare al dipendente all'atto dell'entrata in servizio, contenente le suddette informazioni generali nonché quelle relative ai rischi specifici del posto di lavoro derivanti dalle mansioni espletate ed alle misure ed attività di protezione e prevenzione da osservarsi nello svolgimento della specifica attività lavorativa.
- 3-** Il dipendente dovrà essere, altresì, informato circa l'obbligo di osservare e di attenersi, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, alle suddette misure e prescrizioni, di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalare immediatamente le deficienze dei macchinari, dei mezzi e dei dispositivi di protezione, e circa l'obbligo in generale di contribuire all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte dall'autorità competente o comunque necessarie per la tutela della sicurezza e della salute.
- 4-** Il dipendente dovrà, altresì, essere informato che la violazione di tali obblighi costituisce illecito disciplinare.
- 5-** Il S.P.P., inoltre, provvede, su delega del datore di lavoro ed in collaborazione con le organizzazioni sindacali operanti all'interno dell'Ente, alla formazione del lavoratore in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni concretamente svolte.
- 6-** Detta informazione e formazione dovrà avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del mutamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove

tecnologie.

7- Per l'espletamento di detti compiti al S.P.P. dovranno essere trasmessi, ad opera dei responsabili dei servizi interessati o dei responsabili del procedimento da questi individuati, tutti i relativi atti e provvedimenti.

8- La formazione dei lavoratori dovrà avvenire durante l'orario di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori.